

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE E SERVIZI ANNESSI

Tra:

- il Comune di Tortona, come legalmente rappresentato e di seguito denominato “Comune capofila”

e

- il Comune di _____ come legalmente rappresentato e di seguito denominato “Comune associato”

premesso:

- la legge 14.08.1991 nr. 281 prevede che i Comuni, in forma singola o associata, predispongano idonee strutture aventi funzione di canile pubblico per il controllo medico veterinario dei cani vaganti catturati;
- tale obbligo di attivazione è ulteriormente confermato dalla legge regionale 26.07.1993 nr. 34 e dal regolamento di esecuzione n. 2 in data 11.11.1993 (decreto Presidente della Giunta Regionale nr. 4359 del 11.11.1993);
- in particolare l'articolo 7, comma 1 della legge regionale 26.07.1993 nr. 34 dispone che i Comuni, singoli o associati, istituiscano e mantengano in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;
- a sua volta, l'articolo 6, comma 2, della predetta legge regionale 26.07.1993 nr. 34 dispone che i Comuni operino tramite il servizio di cui al citato articolo 7, comma 1, in forma preferibilmente associata;
- il Comune di Tortona è dotato di una struttura all'uopo realizzata, che comprende sia il canile sanitario sia il canile rifugio, attualmente utilizzata per lo svolgimento del servizio obbligatorio previsto dalla legge regionale succitata;
- l'articolo 19, comma 1 della legge 07.08.2012 nr. 135, individua le funzioni fondamentali dei Comuni, che gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti devono svolgere in forma associata;
- il servizio di cattura dei cani e gestione del canile rientra tra i “servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale”, di cui alla lettera b), dell'articolo 19, comma 1 della legge 07.08.2012 nr. 135;
- il Comune di Tortona ha dato disponibilità a svolgere il servizio anche per i Comuni del circondario che ne facciano richiesta, agli stessi patti e condizioni riservati al Comune di Tortona che si incarica di esperire procedura di evidenza pubblica;

- è intendimento del Comune associato in premessa indicato, al fine di dare attuazione alla normativa succitata, aderire alla gestione associata del servizio di gestione canile e servizi annessi previa sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, nella quale il Comune di Tortona assume la veste di capofila, quale soggetto nel cui territorio è ubicata la struttura che ospita il canile;

Tutto ciò premesso tra si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Istituzione

1. Tra il Comune capofila ed il Comune associato in premessa indicato si conviene con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 6 e seguenti, della legge regionale 26.07.1993 nr. 34 del relativo regolamento di esecuzione nr. 2 in data 11.11.1993, l'adesione alla convenzione per la gestione associata del servizio di gestione canile e servizi annessi.
2. Rientrano nell'oggetto dei servizi indicati nel comma 1 del presente articolo:
 - cattura cani randagi o vaganti incustoditi;
 - gestione del canile municipale (sanitario e rifugio);
 - raccolta spoglie mortali dei cani;
 - soccorso dei cani incidentati o feriti.
 - ausilio alle associazioni animaliste nell'affido a nuovi proprietari

ARTICOLO 2

Finalità

1. L'istituzione del servizio di cui alla presente convenzione mira all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e seguenti della legge regionale 26.07.1993 nr. 34.

ARTICOLO 3

Comune capofila

1. Il Comune di Tortona è il Comune capofila della presente forma associativa ed assume la qualifica di Ente capo convenzione, come in premessa indicato. Pertanto le attività rientranti nel servizio oggetto della presente convenzione sono totalmente delegate, dal Comune associato al Comune capofila medesimo.
2. La sede amministrativa del servizio è istituita presso la sede del Comune capofila.
3. La sede operativa del servizio è presso la sede della struttura dove viene svolto il servizio, sita in Tortona, SP per Castelnuovo Scrivia nr. 31.
4. Il Comune capofila è competente alla disciplina della responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, e terzi derivanti dai rapporti con il soggetto affidatario del servizio.

5. Si da atto che il Comune capofila espleta la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio, dandone comunicazione una volta esperita la procedura al Comune associato indicando il periodo di validità dell'affidamento ed i relativi costi di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 4

Durata – Modalità e tempi dell'adesione

1. La durata della convenzione è fissata in anni 6, con decorrenza dal 01.01.2026.
2. il Comune capofila alla scadenza dell'affidamento al gestore provvede ad esperire la nuova procedura dandone comunicazione al Comune associato, senza necessità di sottoscrivere nuova convenzione sino alla scadenza della presente, anche in caso di nuovo o diverso aggiudicatario.
3. Alla presente convenzione possono aderire, in qualsiasi momento ne corso di validità, tutti i Comuni che siano interessati e che si impegnino al rispetto dei patti nella stessa indicati, senza necessità che l'adesione sia soggetta a presa d'atto da parte degli altri Comuni aderenti.
4. Resta inteso che solo il Comune capofila può valutare, unitamente al gestore, la possibilità di estendere la convenzione ad altri Comuni in funzione della possibilità di svolgimento del servizio in modo congruo e adeguato.

ARTICOLO 5

Organizzazione del servizio

1. Ai sensi degli articoli 299 – 300 – 301 del DPR 05.10.2010 nr. 207 il servizio di gestione canile e servizi annessi è organizzato e seguito per conto del Comune di Tortona e di tutti i comuni aderenti alla gestione associata, da un Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato con apposito provvedimento dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune capofila, il quale potrà anche avvalersi eventualmente di assistenti individuati nello stesso provvedimento ai sensi dell'articolo 300 comma 3 del DPR 05.10.2010 nr. 207. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto spetta coordinare il servizio, impartire le istruzioni operative, verificare l'esecuzione degli interventi e la relativa contabilità e tenere i rapporti con il gestore del servizio.
2. Il gestore svolge direttamente il servizio secondo le indicazioni contenuto nel capitolato speciale di appalto e le istruzioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. I Comuni aderenti alla gestione associata non possono per nessuna ragione rivolgersi direttamente al gestore per lo svolgimento del servizio ma obbligatoriamente relazionarsi esclusivamente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
3. Il servizio non potrà, per nessuna ragione, essere sospeso o abbandonato pena l'immediata risoluzione del contratto; il gestore sarà sempre, comunque, direttamente responsabile del servizio e ciò restando impregiudicata ogni altra azione del Comune associato per i provvedimenti previsti delle norme vigenti e dal Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 6

Orario di svolgimento dei servizi

1. Il servizio di cattura animali vaganti viene garantito tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, per le 24 ore solo dietro richiesta di intervento da parte di un organo di polizia.
2. La struttura è aperta al pubblico tutti i giorni dell'anno, festivi compresi dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Per una ottimale gestione delle visite è necessario richiedere preventivamente appuntamento al gestore onde evitare la presenza contemporanea di un numero eccessivo di visitatori.
3. Durante il periodo di validità della presente scrittura, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con proprio motivato provvedimento, potrà stabilire la modifica dell'orario di apertura al pubblico temporaneamente o permanentemente.

ARTICOLO 7

Rapporti fra gli enti associati

1. Il Comune di Tortona, al quale il Comune associato conferisce la funzione di Comune capofila, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di concedere la disponibilità dell'area di proprietà e della struttura edile ivi realizzata, nella quale è ospitato il canile comunale.
2. Il Comune di Tortona, si impegna altresì, nei confronti del Comune associato, a provvedere, per il tramite del gestore, alla gestione associata del servizio di gestione canile e servizi annessi .
3. Il Comune associato con la sottoscrizione del presente atto assume l'obbligo nei confronti del Comune di Tortona nonché del gestore a corrispondere al medesimo, con cadenza mensile e previa presentazione da parte di quest'ultimo della relativa fattura, il corrispettivo per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 comma 2 ed a sottostare a tutte le obbligazioni previste dalla vigente convenzione.
4. Il Comune associato con la sottoscrizione del presente atto assume l'obbligo nei confronti del Comune di Tortona nonché del gestore a sottostare alle decisioni operative che gli stessi assumeranno nel corso dello svolgimento del servizio garantendo di adeguarsi alle decisioni prese in merito alla salute dei cani di proprietà ospitati (visite veterinarie, interventi, diete, cure) autorizzando sin da ora l'esecuzione delle stesse ed assumendone a proprio carico l'onere che dovrà essere indicato nella fattura relativa al mese di svolgimento e quindi dal Comune stesso corrisposto.
5. Il Comune associato con la sottoscrizione del presente atto acconsente a che il Comune di Tortona nonché il gestore e la associazione animalista partner svolgano le procedure di presentazione ed affidò dei cani ai privati che ne facciano richiesta, secondo il proprio giudizio tecnico e le indicazioni dell'educatore esperto in comportamento in funzione della tipologia del cane e delle sue peculiarità.

ARTICOLO 8

Modalità di esecuzione del servizio

1. L'esecuzione del servizio avverrà in ossequio a quanto previsto dal seguenti provvedimenti:
 - Capitolato Speciale di Appalto – sezione contrattuale

- Capitolato Speciale di Appalto – sezione tecnico - prestazionale approvati con determinazione dirigenziale nr. 1.075 del 26.11.2025.

2. Il Comune associato da atto di essere a conoscenza di tutte le clausole previste dal Capitolato Speciale di Appalto, di condividerle e di rispettarle integralmente per la parte di propria competenza.

ARTICOLO 9

Costi del servizio

- Il Comune associato riconosce al gestore i costi determinati in funzione dei servizi effettivamente svolti. Per la redazione della contabilità si fa riferimento all'elenco prezzi predisposto ed esplicitato nel presente articolo.
- Si precisa che sono a carico del Comune associato tutte le spese relative ai cani catturati e non restituiti al proprietario o detentore perché non rintracciato.
- Come previsto dal capitolato speciale di appalto i costi (IVA esclusa) da sostenere per il Comune associato per l'esecuzione del servizio sono i seguenti:

Voce di spesa	Importo in € IVA esclusa
Ricovero giornaliero	4,20
Cattura in orario di apertura (8,00 – 18,00)	60,00
Cattura in orario di chiusura (18,00 – 8,00)	80,00
Cattura con gabbia trappola	300,00
Smaltimento carcassa cane	150,00
Sterilizzazione cane	250,00
Vaccinazioni obbligatorie e visita veterinaria annuale	50,00
Applicazione microchip	5,00
Pronto soccorso	250,00
Reperibilità annuale	100,00
Oneri di sicurezza	100,00
Spese generali di gestione del servizio	300,00

4. Con cadenza mensile dalla data di avvio del servizio il gestore provvederà ad inviare al Comune associato, allegata alla fattura, l'elenco dei servizi eseguiti indicando per i cani di proprietà del Comune associato, nome del cane, giornate di presenza dello stesso nel canile a carico del Comune e le eventuali terapie veterinarie straordinarie eseguite, per contabilizzare le stesse.
5. Con cadenza mensile dalla data di avvio del servizio il gestore emetterà fattura che verrà

inviata al Comune associato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento corredata del rendiconto dei servizi effettuati nel mese precedente.

6. Come previsto dall'articolo 8 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto – sezione contrattuale, in occasione del primo mese indipendentemente dall'avvenuta esecuzione degli interventi, il Comune associato riconoscerà al gestore in unica soluzione l'importo relativo al servizio di reperibilità (pari ad €. 100,00) e l'importo relativo alla sicurezza (pari ad €. 100,00), nonché l'importo relativo alle spese generali di gestione del servizio (pari ad €. 300,00).
7. Il corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite verrà liquidato dal Comune associato al gestore entro 30 giorni dalla data della presentazione della fattura, fatta salva la possibilità di richiesta motivata di precisazioni o spiegazioni. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il gestore potrà chiedere al Comune capofila l'emissione di provvedimento di sospensione del servizio che potrà riprendere solo all'avvenuto pagamento di quanto fatturato.
8. Per gli interventi eseguiti su cani dotati di microchip o tatuaggio le spese sono imputate totalmente al proprietario o detentore e nessun onere sarà addebitato al Comune associato.
9. Nel caso in cui il cane dotato di microchip non venga ritirato dal proprietario o detentore entro dieci giorni dalla cattura lo stesso verrà inserito nella contabilità del Comune dove è stata effettuata la cattura che potrà, se ritenuto, sollecitare il proprietario al ritiro e rivalersi sullo stesso per le spese sostenute fino al momento del ritiro.
10. Trascorsi sessanta giorni senza che il cane sia stato ritirato dal proprietario o detentore lo stesso verrà automaticamente inserito tra i cani potenzialmente adottabili.

ARTICOLO 10

Rinuncia alla proprietà dei cani da parte di privati residenti nel Comune convenzionato

1. Qualora il Comune associato intenda ritirare cani di privati che ne facciano al medesimo richiesta, gli stessi potranno essere introdotti nel canile comunale di Tortona solo dopo essere stati intestati al Comune medesimo che dovrà, ovviamente, dalla data di ingresso, sostenere le relative spese di mantenimento.
2. Resta inteso che per i cani provenienti da rifiuto di proprietà valgono le stesse regole previste per i cani vaganti (visita veterinaria, vaccinazioni, test, sterilizzazione).
3. Anche per questi cani valgono le regole di visibilità e possibilità di affido previste per tutti i cani presenti nel canile comunale di Tortona.

ARTICOLO 11

Delega di funzioni

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune associato delega al Comune di Tortona ed al gestore del servizio le funzioni relative alla cattura dei cani vaganti, la loro restituzione al proprietario, l'intestazione al Comune associato medesimo dei cani privi di

microchip e la sottoscrizione dei relativi documenti (preaffido, affido, autorizzazioni ad interventi veterinari, ecc...).

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune associato accetta senza sorta di dubbio o possibilità di interferenza, le decisioni che verranno prese dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal gestore nella gestione del cane e per il suo benessere e per la sua salute, dando sin da ora mandato di accettazione per qualsivoglia scelta di intervento veterinario o comportamentale.

ARTICOLO 12

Sequestro preventivo o sequestro probatorio

1. La presente convenzione è relativa ai soli interventi sui cani vaganti incustoditi, incidentati o feriti; non sono pertanto previsti gli interventi su cani provenienti da procedure di sequestro (amministrativo o giudiziario) preventivo o probatorio.
2. L'ingresso al canile di Tortona di cani provenienti da sequestro deve essere richiesto direttamente dal Comune nel cui territorio è stato operato il sequestro stesso, indipendentemente dall'organo che lo ha operato, il quale deve relazionarsi direttamente con il Comune affinché richieda l'autorizzazione al conferimento dei cani presso il canile di Tortona.
3. Resta inteso che, in ogni caso, anche per i cani provvisti di microchip, le spese per la permanenza in canile, le spese veterinarie e di eventuale educazione sono totalmente a carico del Comune nel cui territorio è stato operato il sequestro che potrà rivalersi sugli eventuali proprietari o detentori individuati all'anagrafe veterinaria o dagli atti redatti dall'organo che ha operato il sequestro.
4. Senza la richiesta formale del Comune sul cui territorio è stato operato il sequestro, nella quale deve espressamente essere indicato che tutte le spese sono a carico del Comune nel cui territorio è stato operato il sequestro, nessun cane proveniente da sequestro può essere ospitato nel canile di Tortona.
5. In caso di cani provenienti da sequestro il canile nella figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto assume la figura di custode giudiziario e pertanto sul medesimo ricadono la responsabilità di gestione dei cani stessi, senza alcun obbligo a carico del Comune a parte quello di copertura delle spese.

ARTICOLO 13

Forme di partecipazione, consultazione e controllo da parte dei comuni associati

3. Allo scopo di assicurare forme di partecipazione, consultazione e controllo tra gli Enti contraenti il Comune associato può in qualsiasi momento visitare il canile comunale di Tortona e verificare lo stato di salute e detenzione dei propri cani ospitati.

ARTICOLO 14

Recesso

1. Il Comune associato ha la facoltà di abbandonare l'impegno assunto con la presente convenzione, con idonea manifestazione di volontà da notificarsi al Comune di Tortona con preavviso di trenta giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, nel rispetto in ogni caso degli impegni convenzionalmente assunti con la società affidataria del servizio.
2. La cessazione del servizio avverrà, in ogni caso al termine del primo mese utile dopo la scadenza dei trenta giorni di preavviso.
3. Nel caso di recesso nel corso dell'anno le spese annuali verranno corrisposte dal Comune associato per intero, indipendentemente dai mesi per i quali è stato fruito il servizio.
4. Nel caso il Comune associato intenda recedere dalla presente convenzione i cani eventualmente presenti all'interno della struttura alla data di conclusione del rapporto collaborativo dovranno essere dal Comune stesso recuperati ed assegnati ad altra struttura entro il termine di validità della convenzione in atto.

ARTICOLO 15

Prestazioni aggiuntive

1. Il Comune associato può richiedere direttamente al gestore lo svolgimento di servizi aggiuntivi e/o complementari o analoghi, nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse e del benessere degli animali.
2. In tal caso le parti determineranno direttamente tra loro preventivamente il costo da riconoscere per l'esecuzione di tali servizi.

ARTICOLO 16

Competenza territoriale

1. Il personale incaricato dal gestore è autorizzato ad operare sull'intero territorio del Comune associato limitatamente all'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione, fermo il rispetto della normativa vigente e delle modalità operative previste dal presente atto.
2. Relativamente al servizio di accalappiamento dei cani randagi, la sottoscrizione della presente convenzione costituisce autorizzazione da parte del Comune associato all'esercizio del servizio in tutto il territorio comunale, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 17

Norme transitorie e finali

1. Il foro di Alessandria sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Tortona, li _____

Comune di Tortona
Il Sindaco

Comune associato
Il Sindaco
